

	CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE	
	SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL	
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA	
	1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO 33	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a.</i> , con sede legale in	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI
	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale	
	conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609	
	registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche " <i>S.C.R. - Piemonte S.p.a.</i> ");	
	E	
	<i>CEA S.p.A.</i> , sede legale in Milano, Piazza Carlo Donegani n. 1, ed ivi	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 2.600.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08548300154, REA 1235968	
	di Milano, P. IVA 08548300154, in persona del Presidente e Legale	
	Rappresentante Sig.ra Teresa RESCALDANI (nel seguito per brevità anche	
	" <i>Fornitore</i> ")	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	Pagina 1 di 27	

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha			
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore			
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui			
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento			
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;			
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in		CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha			
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con			
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di			
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da			
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con			
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33			
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti			
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;			
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha			
	aggiudicato definitivamente il lotto 33 al Fornitore per un prezzo totale			
	complessivo offerto pari a Euro 771.120,00 oltre I.V.A.;			
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 33 ha presentato la documentazione		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non			
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e			
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di			
	Euro 38.556,00 polizza fideiussoria n. 100981817, rilasciata da Unipol			
	Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni			
	derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura ;			

	<p>f) il Fornitore aggiudicatario del lotto 33 ha attivato servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;</p>		
	<p>g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.</p>	CEA S.p.A.	siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI
	<p><i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i></p>		
	<p>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</p>		
	<p>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</p>		
	<p>1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;</p>		
	<p>2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica Lotto 33, Offerta Economica Lotto 33, cauzione definitiva.</p>	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	<p>ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE</p>		
	<p>1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei</p>		
	<p>Pagina 3 di 27</p>		

	servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3	
	comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:	
	- Lotto 33:	
	<i>Voce a - MEDICAZIONE EMOSTATICA STERILE PER USO</i>	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI
	<i>CHIRURGICO KIT COMPLETO A BASE DI GELATINA E</i>	
	<i>TROMBINA</i>	
	<i>Voce b - APPLICATORE ENDOSCOPICO PER MEDICAZIONE</i>	
	<i>EMOSTATICA STERILE</i>	
	per un importo massimo pari a Euro 771.120,00.	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il	
	prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.	
	3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto	
	di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo	
	fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
	della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
	Pagina 4 di 27	

	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle</p>				
	<p>stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,</p>				
	<p>fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del</p>				
	<p>R.D. 2440/1923.</p>				
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle</p>		<p style="text-align: center;">CEA S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dalla Sig.ra</p> <p style="text-align: center;">Teresa RESCALDANI</p>		
	<p>condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I</p>				
	<p>singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il</p>				
	<p>Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e</p>				
	<p>dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al</p>				
	<p>Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>				
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli</p>				
	<p>Ordinativi di Fornitura.</p>				
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le</p>				
	<p>Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.</p>				
	<p>all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà</p>				
	<p>origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante</p>				
	<p>esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi</p>		<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p style="text-align: center;">MASSARI</p>		
	<p>di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la</p>				
	<p>presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>				
	<p>ART. 3 - DURATA</p>				
	<p>1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere</p>				
	<p>dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza</p>				
	<p>del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito di cui all'art. 2</p>				
	<p>comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,</p>				
	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 27</p>				

previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-

Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli

Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla

Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche
eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno
emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi
per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del prodotto, le Amministrazioni devono
emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le
quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i
luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del
Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,
sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno
essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata
(PEC) o posta elettronica.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore
dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel
Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena
l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI		
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;			
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;			
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;			
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.			
	ART. 7 – CAMPIONATURA		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.			
	2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.			
				Pagina 9 di 27

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 33

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - SURGIFLO		
HAEMOSTATIC		
MATRIX KIT	€ 178,5000	
Cod. MS0011M		460560162C
Voce b-		
APPLICATORE	€ 0,0000	
ENDOSCOPICO		

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

SURGIFLO		
Cod. MS1995		

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

– presso Banca Intesa Sanpaolo – Filiale 29

IBAN IT09S0306901631100000001943,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

– Teresa RESCALDANI CF: RSCTRS45S52F205F

5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui al paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3 Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3.	Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
4.	Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
5.	S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	
	Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
6.	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE	
1.	Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	Pagina 15 di 27	

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo			
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113			
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.			
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione		CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,			
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro			
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta			
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia			
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai			
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e			
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.			
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal			
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;			
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,			
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli			
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.			
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle			
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà			
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa			
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-			
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione			
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è			
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento			
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo			
	Pagina 16 di 27			

garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006

s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore

all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle

prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale

importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei

confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo

restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,

manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità

per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle

prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche

se eseguite da parte di terzi soggetti.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle

specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- esito positivo delle verifiche antimafia;	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e	
	sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in	
	sede di procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
		Pagina 18 di 27

	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	Pagina 19 di 27	

ART. 14 - SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di

difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al

difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di

S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la

Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Sig.ra Teresa RESCALDANI Responsabile della Fornitura, nominata

dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente

responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte

S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Dott. Claudio DESIRÒ quale

Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del

Capitolato Tecnico.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.		
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).		
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	CEA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Teresa RESCALDANI	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.		
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.		
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI		
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con		
			S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
			Pagina 23 di 27

particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	Pagina 25 di 27	

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

CEA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Teresa RESCALDANI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;
art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali
e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della
cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –
Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Teresa RESCALDANI